

PAC 2023 - 2027: modifiche al decreto pagamenti diretti

di [Cinzia De Stefanis](#)

Pubblicato il 13 Maggio 2023

Vediamo le **novità per il periodo 2023 - 2027** riguardanti i **pagamenti diretti della PAC** (Politica Agricola Comune), interamente **finanziati dalla UE** e destinati a sostenere il reddito degli agricoltori, incentivare il mantenimento in buono stato delle superfici agricole a sostenere le produzioni agricole.

I **pagamenti diretti della PAC (politica agricola comune)**, interamente **finanziati dalla UE**, sono finalizzati a sostenere il reddito degli agricoltori, incentivare il mantenimento in buono stato delle superfici agricole e, limitatamente ad alcuni settori di particolare importanza socioeconomica che versano in difficoltà, a sostenere le produzioni aumentandone la qualità, sostenibilità e competitività. Vediamo le novità per il periodo 2023 - 2027



Con il [decreto del 30 marzo 2023, n. 18514 del Ministero dell'agricoltura](#) e della sovranità alimentare e forestale (modificativo del decreto del 23 dicembre 2022) sono state introdotte delle nuove regole per i pagamenti diretti.

In particolare sui terreni a riposo e sulle nuove condizioni per gli ecoschemi.

In materia di pagamento accoppiato, **per l'olio di oliva** è stato precisato che gli ettari ammissibili sono quelli condotti da agricoltori in regola con la tenuta dei registri (ex art. 5, comma 1 del DM Mipaaf de 23 dicembre 2013) e che è possibile documentare la produzione dell'olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte al piano di controllo stesso qualora tale informazione non sia desumibile dai registri.

Agricoltura: le novità sui pagamenti diretti PAC 2023 - 2027

In maniera sintetica illustriamo **le principali novità**:

- definizione di *“terreno a riposo”*: è stato precisato che si intende come terreno a riposo un seminativo ritirato per il periodo di sei mesi compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell’anno della domanda.
Prima non era precisato il periodo ma i sei mesi potevano essere fissati liberamente;
- modificati i **limiti dimensionali ed i fattori di ponderazione di alcune superfici e di alcuni elementi non produttivi** (fasce tampone, fossati, fasce inerbite etc.);
- apportate rilevanti modifiche alle **condizioni di accesso agli ecoschemi 1.1 e 1.2** per la zootecnia. In particolare, è stato precisato come si applica l’accesso *“alternativo”* agli ecoschemi per allevamento, per specie animale, per orientamento produttivo o per gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo (ecoschema 1.1).
È stato inoltre precisato che per l’accesso all’ecoschema 1.2 per l’anno di domanda 2023 l’impegno si considera soddisfatto con la richiesta di adesione al SQNBA da perfezionare entro la data di presentazione della domanda e con il controllo dell’attività di pascolamento secondo quanto indicato all’articolo 3, lettera h) del decreto Masaf del 23 dicembre scorso.

Sono infine stati precisati i **criteri di assegnazione dell’aiuto in caso di affidamento temporaneo del bestiame per il pascolo**; privilegiando il detentore principale.

Relativamente all’**ecoschema 4** (sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) è stato modificato il periodo utilizzato per il controllo del rispetto dell’avvicendamento che è previsto dal 15 maggio al 30 novembre dell’anno di presentazione della domanda in luogo del periodo 1° giugno – 30 novembre sinora previsto.

E’ stato altresì integrato l’elenco delle *“colture da rinnovo”* (allegato VIII del decreto Masaf del 23 dicembre 2022) aggiungendo anche le coltivazioni di pisello, fagiolo e cece.

È stato precisato che l'accesso **pagamento accoppiato per gli allevamenti bufalini** spetta ai capi associati ad un codice di allevamento che aderisce a Classyfarm;

Ancora in materia di pagamenti accoppiati **per la colza e girasole** è stato precisato che il premio spetta anche per le produzioni impegnate in contratti di fornitura con le *“imprese di prima trasformazione”*.

Si evidenzia che questo requisito è diverso da quello che era stato richiesto da Confagricoltura e dalle Regioni e PPAA che avevano richiesto che il premio fosse concesso per il prodotto ceduto con contratto *“a qualsiasi intermediario”*.

Sempre in materia di pagamento accoppiato, **per l'olio di oliva** è stato precisato che gli ettari ammissibili sono quelli condotti da agricoltori in regola con la tenuta dei registri ex art. 5, comma 1 del DM Mipaaf de 23 dicembre 2013 e che è possibile documentare la produzione dell'olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte al piano di controllo stesso qualora tale informazione non sia desumibile dai registri.

A cura di Cinzia De Stefanis

Sabato 13 maggio 2023